



COMUNE DI PERANO

PROVINCIA DI CHIETI

piazza Umberto I n° 1

Tel. 0872/898114 – Fax 0872/898504

P.IVA 810024450691 C.F. 81002440691

e-mail: comune@comune.perano.ch.it

AVVISO PUBBLICO

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

In data 06.12.2011 è stato approvato il D.L. n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato l'entrata in vigore dell' Imposta Municipale Unica, in via sperimentale, al 01.01.2012.

Il **calcolo IMU** è basato sulla rendita catastale dell'abitazione, il valore è indicato nell'atto di compravendita e può anche essere indicato nella dichiarazione dei redditi annuale del contribuente.

La rendita catastale deve essere poi rivalutata del 5%.

La formula per il calcolo dell'IMU è la seguente:

CALCOLO

RENDITA CATASTALE (RIVALUTATA) X MOLTIPLICATORE = RISULTATO X ALIQUOTA

A partire dalla **rendita catastale rivalutata (cioè aumentata del 5%)**, si deve applicare il moltiplicatore di riferimento per calcolare il **valore catastale** dell'immobile. Il valore catastale è la base imponibile dell'imposta municipale (IMU), sulla base della classificazione dell'immobile sono previsti i seguenti **moltiplicatori**:

- 160 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 - per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 - per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Al **calcolo della imposta IMU per abitazione principale** può essere applicata la detrazione per la prima casa pari a € 200,00. Il calcolo consente di ottenere l'imposta IMU che il proprietario dovrà pagare. E' inoltre possibile detrarre € 50,00 per ogni figlio con meno di 26 anni residente nell'immobile.

VERSAMENTO

L'**acconto IMU** deve essere effettuato, entro il **18 giugno 2012, esclusivamente** con le aliquote di base stabilite dal D.L. n. 201/2011, ovvero:

- 0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,76 % per tutti gli altri immobili
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali

Il **saldo** dell'imposta, da versare entro il **17 dicembre 2012**, dovrà tener conto delle aliquote deliberate dal Comune entro il 30 settembre.

Si avverte che lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote di base, qualora i versamenti della prima rata dovessero evidenziare un gettito inferiore a quello stimato, con decreto da adottarsi entro il 10 dicembre 2012. Per